



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2498 di data 18 giugno 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.

Lavori di adeguamento funzionale del rifugio alpino "MARIA e ALBERTO" ai Brentei – pp.ed. 23 e 141 – sito in località Brentei - C.C. Ragoli II° - Comune di Tre Ville.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - geom. Gianfranco MITTEMPERGER | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - dott.ssa Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - arch. Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, l'ing. Claudio Fabbro e il sig. Francesco Cagol del Servizio Turismo e sport, nonché l'ing. Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento il dot. Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 e s.m. modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 12 luglio 2017 ed integrata con nuova proposta progettuale in data 1 giugno 2018, con la quale il Club Alpino Italiano – C.A.I. - Sezione di Monza, con sede a Monza, via Cederna, 19, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale del rifugio alpino "MARIA e ALBERTO" ai Brentei – pp.ed. 23 e 141 – sito in località Brentei - C.C. Ragoli II° - Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. arch. Gianfranco Perini.

Udito il relatore.

I lavori in progetto riguardano la ristrutturazione con ampliamento del rifugio alpino "Maria e Alberto ai Brentei". L'elemento caratterizzante del progetto è la demolizione delle superfetazioni accumulate negli anni attorno al corpo principale e la loro "traduzione" in un concetto moderno e architettonicamente ardito di veranda. Questo renderà disponibile ampio spazio alla ristorazione oggi sacrificata e costretta a svolgersi su più turni. La ristrutturazione interna, il riordino dei locali cucina e servizi, l'adeguamento normativo, la ristrutturazione del tetto completeranno l'intervento.

Visto il parere positivo, espresso dall'Ente Parco Naturale "Adamello Brenta" con deliberazione n. 28 di data 28 dicembre 2017, in ordine alla concessione in via preliminare della deroga per l'adeguamento funzionale con ampliamento volumetrico del rifugio alpino "Maria e Alberto" ai Brentei, trasmesso all'Ente istante con nota prot. n. 99/6.1 di data 11 gennaio 2018.

Preso atto dell'esito positivo, subordinato all'osservanza di misure di mitigazione, del procedimento di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 17 del D.P.P. 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto al rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZSC "Dolomiti di Brenta" e ZPS "Brenta", rilasciato con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 32 di data 28 marzo 2018, comunicato all'Ente istante con nota prot. n. S175/2018/187875/17.11.3/2018-58E/ER, di data 28 marzo 2018.

Considerato che quanto proposto apporta un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto gestionale e per il confort degli alpinisti escursionisti, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare il Club Alpino Italiano – C.A.I. - Sezione di Monza, con sede a Monza, via Cederna, 19, all'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale del rifugio alpino "MARIA e ALBERTO" ai Brentei – pp.ed. 23 e 141 – sito in località Brentei - C.C. Ragoli II° - Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla messa in atto delle misure di mitigazione contenute nella determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 32, di data 28 marzo 2018, di seguito indicate:
 - **evitare voli di elicottero radenti i versanti, preferendo traiettorie alte, che abbiano come riferimento geografico il fondo della Val Brenta. Tali traiettorie dovranno essere ripetute in modo simile così da dare la possibilità alla fauna di abituarsi al disturbo indotto;**
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte dell'Ente richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
 - **con riferimento alle prove sui materiali di copertura in corso si richiede di orientarsi sull'uso di materiali di colore grigio che riprendano la tonalità della murature del rifugio esistente e richiamino la tinta grigia dominante nell'ambiente circostante costituito dalle vicinissime pareti dolomitiche. Si precisa inoltre che, se le risultanze di dette prove portassero a scelte cromatiche obbligate differenti, rispetto alle condizioni sopra espresse, rimane l'obbligo di acquisire sul tema specifico un nuovo parere da parte della Commissione di coordinamento.**
4. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo e sport ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna, al Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. **di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile.**
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc